



COMUNE DI ACQUALAGNA (Provincia di Pesaro e Urbino)

Iscrizione anagrafica e variazione d'indirizzo all'interno del Comune

L'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge n.35 del 04/04/2012 ha apportato modifiche nel procedimento di dichiarazione di residenza.

Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:

- l'iscrizione anagrafica, o la registrazione del cambio indirizzo, venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza.
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
- a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Cosa serve:

- compilare il modulo di dichiarazione di residenza allegando il documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente ad esso che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
- indicare gli estremi relativi alla patente di guida (numero, categoria, data di rilascio ed autorità), alla targa dei veicoli, rimorchi, motocicli e contrassegni dei ciclomotori posseduti, di tutti coloro che cambiano residenza/indirizzo.

E' indispensabile conoscere l'esatto indirizzo: denominazione dell'area di circolazione, numero civico esterno e, se esistente, interno.

Quando

Il termine per adempiere è di 20 giorni dalla data di trasferimento.

Dove

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'Ufficio Anagrafe, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

ATTENZIONE

- in riferimento a quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, **si provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza** nel caso emergano delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Modulistica

Si allega: Modello ministeriale di dichiarazione di residenza [PDF Compilabile].

Modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero [PDF Compilabile].